

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo III - Delle successioni testamentarie

Art. 599 Persone interposte

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli [articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598](#) sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona [c.c. [323, 378, 627](#)] .

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace [c.c. [2728](#)] .